

ADEMPIMENTI

Slitta al 31 gennaio 2023 l'autodichiarazione Aiuti di Stato

di Lucia Recchioni



È una proroga che sa di beffa, quella concessa dall'Agenzia delle entrate per la trasmissione dell'autodichiarazione Aiuti di Stato, la cui scadenza slitta al **31 gennaio 2023** (così come **slitta il termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali** previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*).

Che utilità può avere un differimento concesso **la sera prima** del termine ultimo?

Come può un professionista organizzare la sua attività, se oggetto di proroga è proprio **quell'unico adempimento** (tra i molteplici di periodo) **sanzionato penalmente** e per il quale erano stati in passato **esclusi differimenti di ogni tipo**, se non a seguito di un espresso provvedimento normativo?

Il **motivo** della proroga è **imputabile**, secondo quanto scritto nel [provvedimento n. 439400/2022](#), alle difficoltà incontrate da **alcuni professionisti incaricati** nell'accesso alla **sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA)**, e, quindi, nel reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni.

Al di là di quanto espressamente chiarito nel provvedimento, va poi evidenziato che anche **nella stessa giornata di ieri** l'Agenzia delle entrate ha **continuato a pubblicare alcune risposte alle domande frequenti**, rendendo evidente il fatto che quest'autodichiarazione presenta una **disciplina oscura** che rende **terribilmente complessa la compilazione** in quei rari casi in cui l'autodichiarazione stessa assume **valenza essenziale**, ovvero nei casi di **splafonamento, riallocazione e riversamento** oppure al ricorrere di una c.d. "impresa unica".

Il primo quesito al quale è stata fornita risposta riguarda il **calcolo degli interessi da recupero**: gli aiuti del c.d. "regime ombrello" fruiti oltre i massimali previsti possono essere **restituiti** con corresponsione degli **interessi di recupero**, calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal **Regolamento Ce n. 794/2004**.

Il **metodo calcolo** previsto dal richiamato Regolamento è molto **complesso**, ragion per cui l'Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire che, **nell'ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework**, per la determinazione degli interessi si deve tener conto del **tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021** (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli **aiuti di cui alla Sezione 3.12**, invece, gli interessi da recupero devono essere calcolati:

- per gli **aiuti fruiti prima dell'entrata in vigore della Sezione 3.12**, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
- per gli **aiuti fruiti dopo l'entrata in vigore della Sezione 3.12**, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

Nella risposta si precisa inoltre che gli **interessi "da recupero" risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale**, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

La **seconda risposta** fornita nella giornata di ieri riguarda invece le modalità con le quali risulta possibile operare lo **scomputo dagli aiuti successivi**; in caso di **superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12**, il beneficiario può infatti sanare tale irregolarità **utilizzando i massimali più elevati introdotti medio tempore, riversando gli importi** tramite modello F24 **oppure scomputando le somme da aiuti successivi**.

Risulta quindi possibile **scomputare gli importi eccedenti i massimali** utilizzando in primo luogo le **istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta**:

- Bonus tessile;
- Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
- CFP wedding, intrattenimento, horeca;
- CFP servizi di ristorazione collettiva;
- CFP discoteche e sale da ballo;
- Credito d'imposta locazioni imprese turistiche;
- Credito di imposta per l'Imu in favore del comparto del turismo;
- Credito d'imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

Ai fini dello scomputo risulta però **possibile utilizzare anche alcuni crediti d'imposta da quadro RU elencati nella "Tabella codici aiuti di Stato"** presente in calce alle istruzioni dei **modelli Redditi 2022**, **riducendo l'importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi** (e nei limiti di tale residuo).

Trattasi, in particolare dei **crediti** individuati dai seguenti codici aiuto nella "Tabella codici aiuti

di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.